

« I contravventori alle disposizioni dei due capoversi precedenti sono puniti con pena pecuniaria fino a lire mille. »

L'onorevole Frascara Giuseppe ha facoltà di parlare.

Frascara Giuseppe. Ho presentato un emendamento a quest'articolo, perchè pur approvando i concetti umanitari ai quali s'ispira mi pare che esso proponga delle sanzioni le quali, secondo me, possono dar luogo a gravissimi inconvenienti.

All'igiene dell'abitato provvedono gli articoli dal 36 al 41 della legge del 1888 in unione ai regolamenti locali di igiene indicati nell'articolo 60.

Il ministro dell'interno, secondo l'articolo 61, può assegnare anco al Comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale d'igiene, e trascorso quel termine può farlo compilare d'ufficio. Le contravvenzioni ai regolamenti di igiene sono punite con pene pecuniarie da lire 50 a 500, salvo le maggiori sancite dal Codice penale.

Per l'articolo 151 della legge comunale e provinciale, che è citato nell'articolo 10 che stiamo esaminando, il sindaco può provvedere direttamente alle spese occorrenti per lavori urgenti e indispensabili richiesti dalla retta applicazione delle leggi e dei regolamenti di polizia interna e d'igiene. La nota di queste spese (dice l'articolo) è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione con le forme e con i privilegi fiscali determinati dalla legge. Contro questo provvedimento è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'articolo 1, n. 4, della legge del 1° maggio 1890, n. 6837.

Nota subito come questa disposizione dell'articolo 151, che ammette il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, sia molto più logica di quella proposta dalla Commissione, la quale dice che dalle deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità. Abbiamo dall'articolo 151 citato la facoltà di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa: non so perchè si debba ammettere un nuovo ricorso al Consiglio superiore di sanità, mentre la Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa è un vero Tribunale amministrativo, il quale finora ha dato buona prova, e che certo nella materia delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti ha molto maggior competenza di quella che possa avere il Consiglio superiore di sanità.

Per l'articolo 41 della legge sanitaria, il sindaco, sul rapporto dell'ufficiale sanitario comunale o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e far chiudere una casa.

A me pareva che con tutte queste disposizioni che fra loro si completano, il ministro dell'interno e l'autorità provinciale avessero quanto bastava, non solo per far chiudere gli edifici inabitabili, ma anche per costringere i proprietari a migliorare le abitazioni dei loro contadini, e per costringerli a tenere i ricoveri notturni in quelle condizioni che sono richieste dalla igiene e dalla sanità pubblica.

Ma l'onorevole ministro dice: il chiudere una casa quando si tratta di edificio urbano è una punizione gravissima per il proprietario, perchè il proprietario, non potendo più affittare la casa perde il fitto e l'interesse del suo capitale. Quindi dalla necessità delle cose, se vuole ancora usufruire del suo edificio è costretto a fare quelle riparazioni che sono richieste dall'ufficiale sanitario.

Invece nelle case rurali se noi facciamo chiudere la casa, potremo mettere sul lastrico i contadini; ma non costringeremo i proprietari a fare le occorrenti riparazioni. Il proprietario dirà: piuttosto che fare delle spese di costruzione nel fondo, io rinuncierò a farlo produrre, metterò fuori i contadini, chiuderò la casa e non coltiverò il fondo. A me questo ragionamento sembra infondato, poichè se il proprietario chiuderà la casa e sarà costretto a non coltivare il fondo, non ne avrà più il reddito.

Essendo inammissibile che il proprietario rinunci per puntiglio al prodotto del suo capitale, per ricavarlo e cioè per coltivare il fondo dovrà tenere la casa colonica secondo quelle prescrizioni che saranno imposte dall'ufficiale sanitario.

Ciò non ostante siccome veramente la legge non parla delle case dei contadini, non ne parla esplicitamente, e siccome esistono purtroppo case di contadini antiigieniche e in alcune Provincie si verifica il fatto gravissimo che gli operai avventizi, non avendo abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, non hanno neanche un ricovero dove riposarsi la notte: e siccome il dover dormire all'aria aperta specialmente in plaghe micidiali li espone a malattie gravissime con danno incalcolabile morale e materiale, così io trovo giustissimo che si facciano disposizioni speciali. Quello però che non trovo giusto è che si dia facoltà al sindaco, sentito il medico